

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 85-29030/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria”*;
COMUNE: Campiglione Fenile
PROPONENTE: Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 08/08/2018 la Società Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s. - con sede legale in Bibiana (TO), Via Bagnolo n. 21 e Partita IVA 0908180014 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 99842 del 04/09/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento, attualmente occupata da altra attività, si trova in un'area del Comune di Campiglione Fenile, individuata al catasto terreni al foglio 8 mappale 333, raggiungibile dalla SP 151 di collegamento tra Cavour e Bibiana;

- l'area necessita di minimi interventi edilizi consistenti principalmente nel ripristino della recinzione, nella realizzazione di idonea pavimentazione del piazzale esterno e del sistema di gestione delle acque meteoriche e nella rimozione di una tettoia;
- l'attività proposta consiste nell'utilizzo dell'area, opportunamente attrezzata, essenzialmente per attività di messa in riserva (R13) ed attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- l'attività di recupero R5, al fine della produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, è prevista mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- è previsto l'utilizzo di un gruppo semovente di frantumazione marca REV modello "CRUSHER TRACK GCR 100 PO2" mat. n. 11279 – anno 2010 (impianto di proprietà della società Garzena & f.lli s.r.l. autorizzato con DD n. 37-15475/2013 del 24/04/2013 ai sensi dell'art. 208 c. 15 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- l'area ha una superficie di circa 13.500 mq di cui 9.800 mq di superficie scoperta e 3.700 mq di superficie coperta;
- le tipologie di rifiuti, le attività di recupero e le quantità previste sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	CER	Attività di recupero (allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità massima ritirata (t/a)
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105	R13, R12	20	500
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205	R13, R12	20	500
Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202	R13, R12	20	2000
Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100809, 1110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203	R13, R12	20	1000
Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici	020104, 150102, 170203, 191204	R13, R12	5	500

Tipologia di rifiuto	CER	Attività di recupero (allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità massima ritirata (t/a)
Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207	R13, R12	20	1000
Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010408, 010410, 010413	R5	150	2000
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	R5	3580	65000
Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302	R5	1470	20000
Pietrisco tolto d'opera*	170508	R13	420	5.000
Detriti e fanghi di Perforazione*	010504, 010507	R13	430	5.000
Terre e rocce di scavo*	170504	R13	5.400	70.000
Fanghi costituiti da inerti*	010101, 010102, 010409, 010412	R13	500	5.000
Materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche*	161104	R13	420	5.000
Imballaggi misti e rifiuti misti da demolizione	150106, 170904	R12	600	20.000
Quantità Totali			13.075	199.500

- per le tipologie di rifiuti marcate con l'asterisco (*), a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1129/2018, è richiesto unicamente la possibilità di svolgere attività di messa in riserva (R13) riservandosi, comunque, la possibilità in futuro di modificare l'istanza richiedendo l'autorizzazione per attività di recupero R5;
- per le altre tipologie di rifiuti (carta, vetro, metalli, plastica e legno), oltre all'attività di mera messa in riserva (R13), l'azienda intende effettuare attività di selezione e cernita (R12);

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 18/09/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- ai fini della gestione dell'impianto è intenzione del proponente di richiedere autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente PRGC come area D1.3 – *area a destinazione produttiva*;
- in data 06/12/2017 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Campiglione Fenile ha certificato che l'insediamento dell'attività non è in contrasto con le prescrizioni riportate nella pianificazione urbanistica;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli o fasce di rispetto;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento e dei presidi ambientali adottati ma occorre che vengano rivalutati i quantitativi in stoccaggio e la movimentazione annua in maniera coerente e congrua con gli spazi disponibili dando evidenza di quanto evidenziato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 4064 del 15/03/2018 "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- si evidenziano inoltre le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - in merito alla tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso), in data 3/7/2018 è entrato in vigore il D.M. 28/3/2018 n. 69, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of waste*) del conglomerato bituminoso. Tale regolamento si applica al conglomerato bituminoso (CER 170302) proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso e dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

I criteri specifici da soddisfarsi ai fini della cessazione come rifiuto ossia *granulato di conglomerato bituminoso*, sono elencati all'art. 3 del medesimo decreto:

- è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 ossia "*per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; - per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali*";
- risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie 1-7) o Uni En 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

- risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1, che prevede verifiche sul rifiuto in ingresso e sul granulato di conglomerato bituminoso.

Stante quanto sopra, le ditte che intendono svolgere attività di *produzione di conglomerato bituminoso a caldo o a freddo*, p.to 7.6.3.a) e *produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali*, p.to 7.6.3.c) del D.M. 5/02/98 potranno svolgere la propria attività ove rispondenti ai criteri di cui al D.M. 69/2018. Ciò comporterà inoltre che l'esercizio presso la sede operativa dovrà ora essere configurata come *produzione di End of Waste ossia granulato di conglomerato bituminoso*, mentre l'impianto di trattamento andrà considerato come *impianto produttivo*.

Dovrà pertanto essere redatta una relazione descrittiva dell'esercizio che hanno intenzione di condurre tenendo presente che in caso non venissero rispettati i criteri fissati non sarà assentibile tale attività.

- alcuni CER elencati nella relazione, non ricadono sotto la tipologia dei *rifiuti inerti*, come da norma di riferimento il D.M. 5/2/1998 e s.m.i., ossia i CER 010101, 010409, 010412; pertanto è necessario rivederli;
- per quel che riguarda le *altre tipologie di rifiuti* (ossia carta, vetro, metalli, plastica e legno) stoccate sotto capannone :
 - chiarire quale sia l'origine di tali rifiuti, in quanto nella relazione viene dichiarato che si generano *dalla produzione delle EOW*;
 - per i rifiuti indicati come *rifiuti misti da demolizione ed imballaggi misti*, di cui ai CER 150206 (*imballaggi in materiali misti*) e 170904 (*rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione*), che in base alla descrizione fornita saranno sottoposti a cernita (R12) e suddivisi nell'area di pertinenza interna al capannone, non è chiaro né l'origine di tali rifiuti e pertanto a quali categorie merceologiche si presume che appartengano, né si comprende perché è richiesta una movimentazione pari a 20.000t/a, e dove verranno allocati tali rifiuti ed in particolare i *rifiuti da demolizione*;
 - si chiede inoltre di chiarire quali saranno stoccati in cumulo e quali in cassone;
 - si fa presente inoltre che non risulta individuata in planimetria l'area di deposito del vetro;
 - informazioni riguardo gli adempimenti in merito alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011;
- per le tipologie sulle quali è operata la sola messa in riserva (R13) dovrà essere chiarita la destinazione successiva;
- per le terre e rocce da scavo, fornire indicazione sulle modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione (nel caso di entrambe le destinazioni, ossia recupero ambientale R10 – formazione di rilevati e sottofondi stradali R5) e della caratterizzazione del tal quale (solo nel caso di recupero ambientale);
- chiarire l'utilizzo delle due aree di stoccaggio dell'EOW;
- indicare in planimetria la posizione del frantoio e dell'area di frantumazione
- in aggiunta a quanto sopra si fa presente che:

- in merito alla disponibilità dell'area, occorrerà fornire informazioni circa la rimozione della tettoia attualmente presente e ad eventuali altri rifiuti presenti sull'area legati alla precedente gestione;

Rumore

- l'area oggetto dell'intervento risulta in VI classe "aree esclusivamente industriali" del piano di classificazione acustica comunale;
- nei dintorni dell'impianti si registra la presenza di 3 recettori (civili abitazioni) in III, IV e V classe;
- dalla valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 non emergono criticità in merito;

Emissioni in atmosfera

- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda il fresato, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative;
- relativamente a tale aspetto, occorre però definire le modalità con cui verranno svolte le attività con impianto mobile di triturazione e vagliatura (macchinari di proprietà oppure utilizzati mediante la formula del noleggio):
 - in caso di macchinari di proprietà (ipotesi futura) e nel caso di "nolo a freddo" (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti del proponente), si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse e la stessa sarà ricompresa nell'Autorizzazione Unica ex art. 208; a tal fine dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni;>
 - nel caso di "nolo a caldo", qualora invece l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura venga esercito da un gestore diverso da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione per le emissioni diffuse, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento"; tale fattispecie comporta la necessità che l'impianto utilizzato deve essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- per il piazzale esterno è previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche con immissione in pubblica fognatura;
- in merito alle modalità specifiche di gestione il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
- occorre verificare inoltre la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;

Viabilità

- l’area oggetto dell’intervento è facilmente accessibile dalla SP 151;
- le infrastrutture viarie esistenti nell’area permettono ai mezzi pesanti di raggiungere l’area oggetto d’intervento senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi;

Ritenuto che:

- l’istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell’ambito del successivo iter autorizzativo;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 08/08/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell’ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto;

Adempimenti

- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria*" presentato in data 08/08/2018 dalla Società Società Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s. - con sede legale in Bibiana (TO), Via bagnolo n. 21 e Partita IVA 0908180014 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 03/12/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti